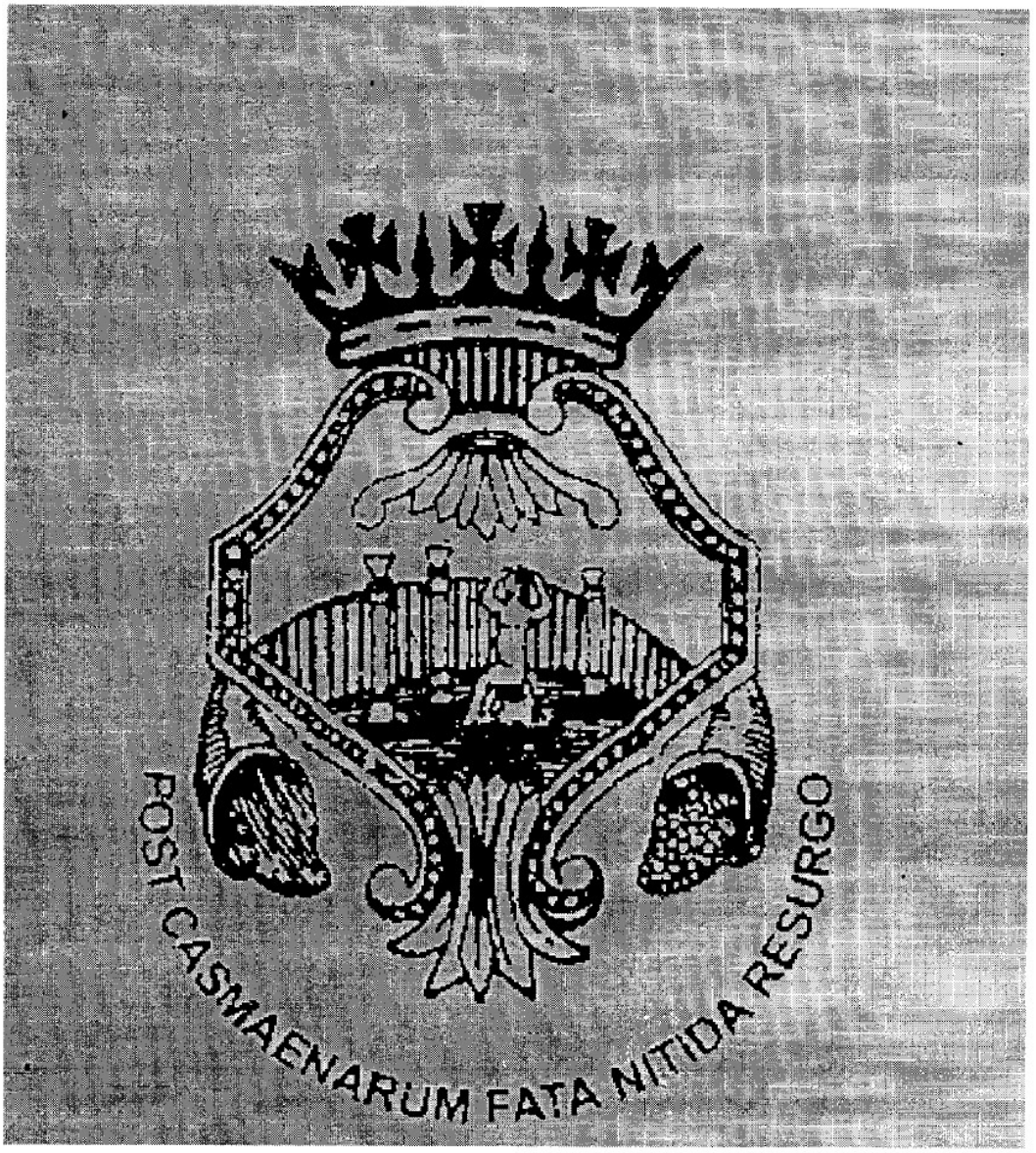
COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 APRILE 2018 N. 23

Art. 1 - Norma generale

1. Il Comune di Comiso riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale e di prevenzione delle devianze giovanili a, tutela della salute degli stessi e di tutti i cittadini.

2. Ne riconosce altresì il profilo educativo e formativo e, più in generale, l'importante fattore dello sviluppo psico-fisico della persona e di crescita culturale e civile della società.

Art. 2 - Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale interviene nella promozione dell'attività sportiva e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana, quale attività rientrante nelle finalità istituzionali dell'ente attraverso la concessione di sovvenzioni e contributi economici per la realizzazione di progetti, programmi o iniziative poste in essere dalle associazioni e società sportive nell'ambito di un piano annuale di riparto suddiviso in tre sezioni:

A - rimborso spese obbligatorie per la partecipazione a campionati;

B - organizzazione manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale riservate a giovani atleti;

C – contributi per attività di promozione sportiva.

2. I contributi sono destinati alla promozione e valorizzazione di attività e manifestazioni sportive che si propongono:

- di concorrere al pieno sviluppo della persona, sotto il profilo della socializzazione e formazione educativa;
- di dare risalto ai valori trasmessi dallo sport quali rispetto delle regole e dell'avversario nonché il gioco di squadra;
- di sviluppare valori quali lo spirito di gruppo, la solidarietà e la tolleranza;
- di sviluppare competenze e conoscenze che consentano l'acquisizione di capacità psico-fisiche e abilità sportive;
- di favorire il corertto0 approccio alla competizione e all'agonismo;
- di promuovere l'integrazione e la socializzazione multietnica e multiculturale;
- di mettere in campo azioni di coinvolgimento dei soggetti più deboli, quali anziani e diversamente abili, nonché rivolte ad evitare o ridurre il precoce abbandono della pratica sportiva.

3. Sono escluse le iniziative e le attività di lucro.

Art. 3 - Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria

1. I soggetti di cui all'art.2, al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di sostegno economico-finanziario, di cui al piano di riparto annuale, devono presentare apposita istanza in carta libera indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, protocollata entro i termini previsti per la presentazione, con allegata fotocopia di un valido documento di identità (ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445) e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione della Società e/o Associazione Sportiva;

b) indirizzo della Società e/o Associazione Sportiva;

c) cognome e nome del presidente, indirizzo e numero telefonico;

d) federazione ed ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società e/o Associazione Sportiva ed iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il CONI (art.90, comma 20, della legge 27 Dicembre 2002 n.289);

e) numero complessivo dei tesserati che praticano regolarmente le attività sportive, distinti per età;

f) atto costitutivo e statuto, regolarmente registrati a norma di legge;

h) dettagliata relazione tecnico-descrittiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione a campionati, indicando in maniera chiara, il numero di essi, la tipologia, i relativi risultati sportivi conseguiti nell'anno precedente, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati;

i) conto consuntivo delle entrate e delle spese, distinte per singole voci, riferito all'anno appena concluso, sottoscritto dal legale rappresentante. Alla voce **"Entrate"** dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dal CONI e dagli Enti pubblici e privati e ogni altra entrata a qualsiasi titolo, comprese le sponsorizzazioni. Alla voce "**Spese**" dovranno essere chiaramente specificate, tra l'altro, le spese sostenute per l'iscrizione ai campionati e quelle obbligatorie per la partecipazione alle gare (tasse gara). Per queste ultime dovrà essere allegata documentazione comprovante l'ammontare delle spese effettivamente sostenute o, nel caso di associazioni o o società di nuova costituzione, motivata previsione per l'anno corrente;

l) codice fiscale e/o partita IVA, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento;

m) le coordinate bancarie complete (IBAN);

n) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, per quanto previsto dall'art.7 della Legge 2 Maggio 1974 n.195, integrato dall'art. 4 della Legge 18 Novembre 1981 n.659 e successive modificazioni;

o) descrizione del progetto, programma o iniziativa per il quale si richiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà nonché indicazione delle spese obbligatorie come specificate alla lettera i) sostenute nel corso dell'anno precedente o, per le associazioni o società di nuova costituzione, indicazione delle spese obbligatorie che si prevede di sostenere nell'anno sportivo corrente;

p) indicazione della sezione del piano di riparto cui si intende partecipare:

A - rimborso spese obbligatorie per la partecipazione a campionati;

B - organizzazione manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale riservate a giovani atleti;

C - contributi per attività di promozione sportiva.

q) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

3. Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle spese sostenute nell'anno sportivo precedente o, nel caso di società ed associazioni di nuova costituzione, con riferimento alle previsioni relative all'anno sportivo corrente. **In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno sportivo 2016-2017 è ammessa la presentazione delle domande entro il 30 Aprile 2018.**

4. La documentazione, in busta chiusa contenete la dicitura "**Istanza per l'accesso al piano di riparto dei contributi sportivi del Comune di Comiso Anno Sportivo ____ - ____**" potrà essere trasmesse secondo le seguenti modalità:

- **a mezzo pec**, con firma digitale, al seguente indirizzo:**protocollo@pec.comune.comiso.rg.it**;
- **a mezzo raccomandata A.R.** al seguente indirizzo: Comune di Comiso, Assessorato Sport e Spettacolo, via degli Studi n.9, 97013 Comiso (RG);
- **"brevi manu"** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Comiso, via degli Studi 20, 97013 Comiso (RG).

Art. 4 - Modalità per la concessione

1. Ogni anno entro il 31 Marzo, o entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale delibera la dotazione finanziaria di ciascuna sezione del piano di riparto. **In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno sportivo 2016-2017, la Giunta Comunale delibera la dotazione finanziaria di ciascuna sezione del piano di riparto entro il 30 Aprile 2018.**

2. Entro il 30 Aprile, o entro 30 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 1 del presente articolo, la competente AREA provvede all'istruttoria delle domande pervenute al fine di sottoporre, corredate da apposito parere, all'esame della Giunta il piano complessivo di riparto delle somme per l'approvazione.

3. La Giunta Comunale delibera quindi il piano complessivo di riparto, comprensivo di ciascuna sezione, nonché il programma di interventi relativo alla sezione B, con indicazione del contributo concesso per ciascuna sezione a ciascun soggetto ammesso e relativa percentuale di riferimento. Nella suddetta deliberazione saranno altresì indicati i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

4. La dotazione finanziaria relativa alla **sezione A** del piano di riparto **(rimborso spese obbligatorie per la partecipazione a campionati)** sarà ripartita a ciascun soggetto in quota percentuale equivalente alla quota percentuale dell'istanza presentata e ritenuta ammissibile sul totale complessivo delle istanze pervenute per l'intera sezione e ritenute ammissibili.

5. La dotazione finanziaria relativa alla **sezione B** del piano di riparto **(organizzazione manifestazioni a carattere regionale, nazionale o internazionale riservate a giovani atleti)** sarà ripartita a ciascuna iniziativa sulla base di una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri tutti riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente:

a) rilevanza territoriale della manifestazione (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale);

b) efficacia della manifestazione in termini di promozione sportiva e di comunicazione dei valori dello sport;

c) ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del Comune di Comiso nonché ricaduta in termini di presenze sul territorio comunale;

d) longevità della manifestazione;

e) partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;

f) capacità di autofinanziamento;

g) coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;

h) numero dei partecipanti coinvolti;
i)manifestazioni rovolte ad anziani over 65;
j) manifestazioni rivolte a soggetti diversamente abili.

Per ciascuno dei criteri di cui sopra verrà attribuito un punteggio variabile da 1 a 10 ad eccezione dei criteri i(e j) che assicureranno 20 punti ciascuno.

Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti. Successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta, il competente dirigente incaricato provvederà, con determinazione, alla erogazione degli stessi.

6. La dotazione finanziaria relativa alla **sezione C** del piano di riparto **(contributi per attività di promozione sportiva)** sarà ripartita a ciascuna iniziativa sulla base di una graduatoria che tenga conto dei criteri di seguito indicati. In tale sezione del piano di riparto saranno previste le seguenti tipologie di attività:

1) attività di avviamento alla pratica sportiva, con finalità educative e formative, per bambini/e e giovani sino a 18 anni;

2) attività ed iniziative sportive per anziani (oltre i 65 anni) e diversamente abili.

a) ***anzianità dell'attività sportiva sul territorio comunale*****:**
- un punto per ogni anno dalla fondazione della società / associazione

b) ***numero degli atleti praticanti iscritti/tesserati all'associazione o società*****:**
- atleti fino ai 10 anni — punti 2 per atleta
- atleti tra gli 11 e i 16 anni — punti 3 per atleta
- atleti tra i 17 e i 18 anni — punti 1 per atleta

c) coerenza dell'attività rispetto alle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento: punti da 0 a 10;

d) complessità di realizzazione e durata dell'attività:
- un punto per ogni mese di durata dell'attività;
- punti da 0 a 10 per la complessità organizzativa

e) numero di partecipanti in rapporto al tipo di progetto:
- un punto ogni 20 partecipanti per manifestazioni una tantum;
- un punto ogni 10 partecipanti per manifestazioni ad articolazioni settimanale o superiore

f) professionalità e qualifica degli operatori ed istruttori:
- punti da 0 a 10;

g) attività di partenariati stabili tra istituzioni scolastiche ed organizzaizoni sportive anche per facilitare scambi internazionali:
- punti 3 per ogni partenariato;
- punti 5 per partenariati internazionali;

h) promozione sport di minore diffusione:
- punti 10

i) strategia di comunicazione e promozione:
-punti da 0 a 10 per l'efficacia della strategia

Art. 5 - Rendiconto e conseguenze in caso di inadempimento

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.

2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso con delibera di Giunta ai sensi del comma 2 del precedente art. 4, non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.

Art. 6 - Contributi erogabili d'ufficio

1. L'Amministrazione Comunale, anche di propria iniziativa o su proposta di soggetti terzi, può erogare contributi per manifestazioni, progetti e iniziative promosse, coordinate o patrocinate dal Comune in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere preminente, o in occasione di eventi di particolare eccezionalità, rientranti comunque nelle finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 7 - Contenuti dell'atto di erogazione

1. La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti del Comune relativi agli interventi di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. e dell'art.13 della L.R. 30 Aprile 1991 n.10 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Esclusione

1. Il presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concessi:

a) dal Comune in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.

b) ad enti, consorzi e società ai quali partecipi l'Amministrazione Comunale;

c) ad Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa.

Art. 9 - Trattamento fiscale

1. Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n,600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Art. 10 - Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari

1. Il competente dirigente incaricato è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.

2. Presso la competente AREA è tenuto l'albo dei beneficiari di contributi alle Società ed associazioni sportive, a norma della legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e del D.P.R. 7 Aprile 2000 n.118, aggiornato annualmente.

3. Il competente dirigente incaricato, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, provvede ad inviare periodicamente all'AREA Economico-Finanziaria, i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo

Art. 11 - Norma finale -

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intende automaticamente abrogato ogni altro precedente regolamento in materia.